



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 5

Seduta pubblica

OGGETTO: ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017 - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Gennaio alle ore 20:15 in Bibbiano, nella sede municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Al momento della trattazione del presente argomento risultano:

1	CARLETTI ANDREA	presente
2	BARTOLI TANIA	presente
3	CAGNI VALENTINA	presente
4	CATELLANI SIMONE	presente
5	CHIERICI ROBERTA	presente
6	DEVINCENZI SARA	assente
7	FARIOLI CHRISTIAN	presente
8	MENOZZI GABRIELE	presente
9	PADERNA ANNAMARIA	presente
10	VENESSELLI MATTIA	presente
11	VERGALLO MAURIZIO	presente
12	VIOLI FULVIO	presente
13	ZUELLI VANNA	presente

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI: 12

TOTALE CONSIGLIERI ASSENTI: 1

Risultano presenti gli assessori non consiglieri: Tognoni Paola Delfina, Catellani Emillo, Curti Matteo, Bellelli Loretta.

Hanno giustificato l'assenza i Sigg.ri: //

Assiste Il Vice Segretario comunale Dott.ssa Silvia Ramolini la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Andrea Carletti.

Vengono nominati scrutatori i sigg.ri: Bartoli Tania, Paderna Annamaria, Zuelli Vanna.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Delibera n. 5 del 30/01/2017

OGGETTO: ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017 - APPROVAZIONE

Il dibattito consiliare del presente punto costituirà, una volta trascritto, parte integrante della successiva delibera di approvazione del verbale dell'intera seduta del 30.01.2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 del D.lgs. n. 446/97, in tema di potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile alla TASI in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;

DATO ATTO che:

- la lettera b) del comma 682, dell'art. 1, della L. n. 147/2013, prevede che con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il comma 683 dell'art. 1, della L. n. 147/2013, dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b) del comma 682, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia, e della destinazione degli immobili;

STABILITO che per servizi indivisibili comunali si possono intendere, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, non a domanda individuale, dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo pro-capite;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dal Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, in attesa di conversione in legge, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 è stato differito al 31 marzo 2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/3/2016, con la quale sono state approvate le aliquote della TASI per l'anno 2016;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 5/8/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina della TASI, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO pertanto, per l'anno 2017, di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura viene destinata l'applicazione della TASI:

DESCRIZIONE SERVIZI INDIVISIBILI	SPESE PREVISTE 2017
Illuminazione pubblica	€ 230.000

CONSIDERATO che il comma 42 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017), ha stabilito che anche per l'anno 2017 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RITENUTO pertanto, per l'anno 2017, di definire le aliquote della TASI confermando le aliquote stabilite per l'anno 2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/3/2016, prevedendo in sostanza quanto segue:

	ALIQUOTE TASI 2017
<p>1) Aliquota per l'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze.</p> <p>Ai fini TASI, si considerano abitazione principale e relative pertinenze gli stessi fabbricati così come definiti ai sensi dell'IMU. Per pertinenze si intendono quei fabbricati classificati nelle catt. catastali C2 C6 C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.</p> <p>Si precisa che ci si riferisce anche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;d) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;e) ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;f) alle altre fattispecie ad essa assimilate anche dal Regolamento comunale IMU.	<p>esente</p>



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

2) Aliquota per l'abitazione principale di categoria catastale A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze.	0,0 %
3) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.	0,10 %
4) Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, di cui all'art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011.	0,25 %
5) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998).	0,0 %
6) Aliquota per fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze già concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998) nel caso in cui venga pattuita con il medesimo locatario una riduzione di almeno il 20 % del canone.	0,0 %
7) Aliquota fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e che si trovano in uno stato di emergenza abitativa o che sono senza casa.	0,0 %
8) Aliquota per terreni agricoli.	esente
9) Aliquota per gli immobili cat. A10, catt. B, catt. C1 C3 C4 C5, catt. D, catt. E, aree fabbricabili, che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.	0,0 %
10) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione c.d. "seconde case" (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locatate che non rientrano nelle fattispecie di cui ai punti 5 6 7 precedenti, abitazioni concesse in comodato, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti), e per tutti i fabbricati classati nelle categorie catastali C2 C6 C7 che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.	0,0 %

DATO ATTO che, con le aliquote così definite, la copertura dei costi per i servizi indivisibili finanziati con la TASI è pari a circa il 16,5 %, e che pertanto il residuo 83,5 % è coperto con altre entrate di fiscalità generale comunale;

RICORDATO che:

- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013: "... Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. ... Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello



Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ...; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. ...”;

- l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, al comma 15 dispone che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti della IUC;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, e dell'art. 15 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/2/2013;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Con voti espressi nei modi legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 12
consiglieri votanti	n. 10
consiglieri astenuti	n. 2 (Paderna Annamaria, Vergallo Maurizio Gruppo “Bibbiano Bene Comune”)
voti contrari	n. 0
voti favorevoli	n. 10



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERA

1. di individuare, per l'anno 2017, i seguenti servizi indivisibili coi relativi costi alla cui copertura viene destinata l'applicazione della TASI:

DESCRIZIONE SERVIZI INDIVISIBILI	SPESE PREVISTE 2017
Illuminazione pubblica	€ 230.000

2. di stabilire, per l'anno 2017, le aliquote TASI, confermando le aliquote stabilite per l'anno 2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/3/2016, prevedendo in sostanza quanto segue:

	ALIQUOTE TASI 2017
<p>1) Aliquota per l'abitazione principale (diversa dalla categoria catastale A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze.</p> <p>Ai fini TASI, si considerano abitazione principale e relative pertinenze gli stessi fabbricati così come definiti ai sensi dell'IMU. Per pertinenze si intendono quei fabbricati classati nelle catt. catastali C2 C6 C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria.</p> <p>Si precisa che ci si riferisce anche:</p> <ul style="list-style-type: none">a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;d) all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;e) ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;f) alle altre fattispecie ad essa assimilate anche dal Regolamento comunale IMU.	esente
<p>2) Aliquota per l'abitazione principale di categoria catastale A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze.</p>	0,0 %
<p>3) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214.</p>	0,10 %



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

4) Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, di cui all'art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011.	0,25 %
5) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998).	0,0 %
6) Aliquota per fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze già concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998) nel caso in cui venga pattuita con il medesimo locatario una riduzione di almeno il 20 % del canone.	0,0 %
7) Aliquota fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e che si trovano in uno stato di emergenza abitativa o che sono senza casa.	0,0 %
8) Aliquota per terreni agricoli.	esente
9) Aliquota per gli immobili cat. A10, catt. B, catt. C1 C3 C4 C5, catt. D, catt. E, aree fabbricabili, che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.	0,0 %
10) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione c.d. "seconde case" (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locatate che non rientrano nelle fattispecie di cui ai punti 5 6 7 precedenti, abitazioni concesse in comodato, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti), e per tutti i fabbricati classati nelle categorie catastali C2 C6 C7 che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.	0,0 %

- di dare atto che, con le aliquote e le detrazioni così definite, la copertura dei costi per i servizi indivisibili finanziati con la TASI è pari a circa il 16,5 %, e che pertanto il residuo 83,5 % è coperto con altre entrate di fiscalità generale comunale;
- di dare atto altresì che le suddette deliberazioni saranno valide anche per gli anni successivi nel caso di assenza di variazioni.

SUCCESSIVAMENTE ravvisata l'urgenza di provvedere in merito all'imminente approvazione del Bilancio previsionale 2017, mediante distinta e separata votazione,

Con voti espressi nei modi legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 12

consiglieri votanti n. 10

consiglieri astenuti n. 2 (Paderna Annamaria, Vergallo Maurizio Gruppo "Bibbiano Bene Comune")



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

voti contrari n. 0

voti favorevoli n. 10

il Consiglio Comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
Andrea Carletti

Il Vice Segretario
Silvia Ramolini

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.